

## REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Revisione a.s. 25/26

*Delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2025*

### PREMESSA

L'aggiornamento del quadro normativo – con la Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, i DPR nn. 134 e 135 del 2025 e il Decreto-Legge n. 127 del 9 settembre 2025 – ha ridefinito principi, criteri e procedure in materia di valutazione, incidendo profondamente sia sulle pratiche valutative sia sull'organizzazione didattica.

In particolare, le nuove disposizioni:

- riformano i criteri di attribuzione del voto di condotta e le conseguenze connesse a valutazioni inferiori alla sufficienza;
- introducono misure più articolate in merito ai provvedimenti disciplinari, distinguendo tra allontanamenti brevi e prolungati e collegandoli ad attività formative e di cittadinanza solidale;
- innovano la struttura e le modalità dell'Esame di Maturità, ridefinendo la composizione delle commissioni, le discipline oggetto delle prove e i criteri di valutazione complessiva.

L'ITES Olivetti ha accolto queste trasformazioni come un'occasione per consolidare il percorso di innovazione già intrapreso nel triennio precedente, facendo della valutazione una leva pedagogica ed educativa al servizio della crescita e del successo formativo degli studenti.

Il nuovo Regolamento di istituto sulla valutazione, elaborato nell'a.s. 2022/2023, già inserito nel PTOF 2022–2025, e aggiornato alla luce delle ultime disposizioni normative, rappresenta in tal senso un punto di svolta: esso supera definitivamente il concetto tradizionale di media aritmetica, valorizza la valutazione formativa e narrativa, introduce pratiche di feedback descrittivo e promuove un approccio coerente con la progettazione per Unità di Apprendimento.

Elemento innovativo è anche l'integrazione strutturale del Registro Elettronico nei processi valutativi. Da semplice strumento di registrazione, esso diventa un vero e proprio ambiente di monitoraggio e documentazione dell'intero percorso formativo dello studente, capace di restituire una rappresentazione dinamica e trasparente dei progressi, delle difficoltà e delle competenze acquisite rafforzando l'alleanza educativa tra scuola, studenti e famiglie.

### LA VALUTAZIONE SCOLASTICA

Riferimenti normativi:

- [Decreto n. 122 del 2009](#), Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;

- [Decreto legislativo n. 62/2017](#), recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;
- [Legge 150/2024](#), Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati
- [DPR 135/2025](#), Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
- [DPR 134/2025](#), Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” [art. 1 co. 1 del D.Lgs n. 62/2017]

La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti. I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli.

Il regolamento sulla valutazione degli studenti (DPR n. 122 del 22 giugno 2009) richiama l’attenzione sulla finalità anche formativa del momento valutativo.

La Valutazione concorre:

- all’autovalutazione degli alunni;
- al miglioramento dei livelli di conoscenza;
- al successo formativo.

Inoltre la valutazione degli alunni deve essere trasparente, tempestiva, ed avere ad oggetto:

- **il processo di apprendimento** (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di maturazione, situazione finale);
- **il comportamento** (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico – come da scheda utilizzata per la proposta del voto sul comportamento);
- **il rendimento scolastico complessivo** (media delle valutazioni delle verifiche scritte, orali, pratiche).

## LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione deve tener conto del processo formativo, del comportamento e dei risultati di apprendimento dello studente. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici che definiscono il relativo curriculum, e con i piani di studio personalizzati.

Il collegio dei docenti di ogni scuola definisce nel PTOF le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.

## **I PROCESSI VALUTATIVI DELL'ITES OLIVETTI: CRITERI, PROCEDURE E STRUMENTI**

### **LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

#### **CRITERI**

La scuola delle competenze implica un ripensamento profondo del modello di insegnamento/apprendimento. L'ITES "Olivetti" ha intrapreso un percorso di trasformazione che ha coinvolto l'identità stessa della scuola, il suo impianto curricolare, le metodologie e le pratiche didattiche, nella consapevolezza che la valutazione rappresenta un dispositivo strategico per orientare e sostenere l'apprendimento.

Il processo valutativo non è soltanto misurazione dei risultati, ma parte integrante della progettazione didattica e del percorso formativo: documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove l'autovalutazione, accompagna e sostiene il miglioramento continuo.

La valutazione autentica costituisce uno degli elementi centrali del nostro modello: ciò che viene valutato non è soltanto ciò che lo studente sa, ma soprattutto ciò che sa fare con ciò che sa, ovvero la capacità di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi, interpretare fenomeni e agire in contesti disciplinari e interdisciplinari. Quanto più le situazioni proposte saranno vicine alla realtà, tanto più autentico sarà il compito richiesto e significativa la valutazione.

La valutazione si articola in formativa e sommativa, entrambe pianificate in coerenza con la progettazione per UDA e comunicate preventivamente a studenti e famiglie. Le verifiche formative possono essere svolte anche in modo informale durante l'attività didattica, mentre le verifiche sommative sono programmate al termine di una parte di Uda o di un'UDA e documentano il livello di padronanza raggiunto.

Il Regolamento di istituto per la valutazione dell'ITES Olivetti ha introdotto due principi cardine:

- il superamento della media aritmetica come criterio prevalente per la determinazione del voto periodico e finale;
- la centralità della valutazione formativa e narrativa/descrittiva, rappresentata dal cosiddetto "voto blu", registrato sul Registro Elettronico per documentare i progressi in itinere.

Il "voto blu" consente agli studenti di ricevere feedback tempestivi e descrittivi, promuovendo un clima di apprendimento inclusivo e una didattica orientata al miglioramento. La valutazione diventa così uno spazio educativo e il docente assume il ruolo di mentore piuttosto che di giudice.

## PROCEDURE

**Valutazione formativa** La valutazione formativa è un processo di valutazione continuo che aiuta gli insegnanti a monitorare quelli che sono i progressi degli studenti e l'andamento dei loro apprendimenti. Tali valutazioni (non verifiche) forniscono quindi un feedback puntuale, continuo e qualitativo sul processo di apprendimento degli studenti e favoriscono il processo di autovalutazione. **La valutazione formativa può avvenire in qualsiasi momento dell'attività didattica e viene registrata sul registro elettronico visibile alla famiglia attraverso un voto decimale o i simboli "+" e "-" di colore BLU (si può usare anche la sezione "Test" del registro).** I voti blu saranno giustificati verbalmente agli studenti nell'ambito del dialogo educativo ed è facoltà del docente inserire un eventuale commento al voto visibile alla famiglia.

**Valutazione sommativa** La valutazione sommativa misura le prestazioni (conoscenze, abilità, competenze) dello studente attraverso prove e strumenti condivisi nell'ambito dei dipartimenti, chiaramente indicati nella progettazione dei singoli docenti, calendarizzati nell'Agenda del Registro Elettronico con riferimento all'UDA o alle UDA oggetto di valutazione. Tale calendarizzazione prescinde dalla tipologia della prova (scritte, orali, pratiche). La valutazione sommativa viene effettuata alla fine di una unità di apprendimento o anche come step all'interno della stessa. Alcune UDA più complesse possono prevedere due verifiche sommative dello stesso tipo (una intermedia e una finale) o due o più verifiche di tipo diverso in quanto finalizzate ad accertare competenze differenti. Tale valutazione è espressa sempre in termini decimali e riporta, nelle "Note famiglia" del registro elettronico, il riferimento a una parte di UDA, all'UDA complessiva o anche a più di un'UDA (compreso il caso in cui lo studente debba recuperare) che è stata valutata. Gli esiti delle valutazioni sommative relative a parti, a una o più unità di apprendimento, come anche quelle relative a corsi specifici, concorrono alla valutazione periodica e finale.

**Pertanto, il collegio attraverso i dipartimenti non stabilisce un numero minimo di verifiche per periodo scolastico, bensì stabilisce le UDA per le quali è necessario procedere a verifica (valutazione sommativa).**

Il docente nella sua autonomia decide quali UDA svolgere, con quale approfondimento, e quante verifiche effettuare per quella UDA (almeno UNA) scegliendo la tipologia tra quelle previste dal dipartimento. Nella progettazione individuale ogni docente può indicare, per ogni UDA, più tipologie di prova (es. prova orale, o semi-strutturata, o strutturata), se indicate tra quelle stabilite nella progettazione di dipartimento e, successivamente, scegliere quella più idonea al gruppo classe.

Spetta ai Consigli di classe e ai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, la valutazione periodica e finale degli alunni in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.

A seguito di valutazione periodica può presentarsi una carenza in una o più discipline (valutazione insufficiente). Tale carenza deve essere colmata/recuperata entro la fine dell'anno scolastico.

Il recupero è parte continua e integrata della didattica (feedback descrittivi, attività mirate durante le lezioni, esercitazioni, mentoring, prove formative collegate alle UDA) e concorre alla valutazione finale secondo i criteri d'Istituto.

L'attestazione del recupero avviene tramite verifiche sommative definite dal docente nei tempi e nei modi (almeno una nel trimestre e due nel pentamestre), rese note agli studenti e alle famiglie attraverso il Registro Elettronico (data, obiettivi, contenuti, e tempi di restituzione, nel caso di prove di medio/lungo periodo). Gli studenti sono tenuti a rispettare la pianificazione effettuata dal docente.

Resta ferma la possibilità del docente di fissare le prove di recupero in concomitanza con altra verifica sommativa prevista per la classe.

**Nel caso del reiterarsi di valutazioni negative o qualora lo studente si dovesse sottrarre alle prove di recupero concordate il docente provvederà a comunicarlo alla famiglia tramite Annotazione, così come descritto nell'art. 4 comma 6B del Regolamento sull'uso del Registro Elettronico.**

**Per lo studente che si sottrae alle verifiche sommative concordate (definite dal docente in base alle UDA), l'eventuale assenza di valutazioni su parti del programma inciderà sicuramente sulla valutazione FINALE e potrà comportare l'assegnazione di un debito su una o più UDA anche in presenza di valutazioni positive sulle altre UDA.**

E' possibile effettuare più verifiche sommative per lo stesso studente sulla stessa UDA anche in presenza di valutazioni positive quando c'è la disponibilità dello studente a migliorare la propria valutazione.

Le valutazioni formative, sommative, periodiche e finali degli studenti per i quali viene redatto un PEI, PDP e PFP saranno effettuate sulla base degli obiettivi definiti nei documenti personalizzati e individualizzati.

## STRUMENTI

### Tipologie di verifiche sommative e schede di correzione delle singole verifiche

I dipartimenti condividono le tipologie di verifiche per ogni disciplina e UDA specificandone le caratteristiche e il numero per i due periodi in cui è suddiviso l'anno scolastico e predispongono griglie di correzione/valutazione con lo scopo di uniformare gli strumenti attraverso i quali si classificano le verifiche riducendo, nel contempo, tutti quegli aspetti che rischiano di far prevalere una classificazione soggettiva in luogo dell'oggettività richiesta dalla Legge.

## ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI

**I voti saranno inseriti con tempestività:** quelli relativi alle valutazioni orali e pratiche sono inseriti nell'arco delle 24 ore. I voti delle prove di verifica scritta e pratica sono inseriti subito dopo la correzione e, comunque, entro 15 giorni dall'effettuazione/consegna della prova, salvo gravi ed eccezionali motivi. La data corrisponde a quella di svolgimento della prova. Nel caso di valutazioni di compiti di media-lunga durata a scadenza, la data della valutazione è quella di restituzione della prova, successiva alla scadenza del compito.

La scala numerica di valutazione comprende voti dal 3 al 10, i mezzi voti intermedi ( $\frac{1}{2}$ ) sono utilizzati esclusivamente in caso di valutazione maggiore di 4. I voti inferiori al 6 sono visualizzati in rosso, in quanto considerate valutazioni insufficienti, i voti uguali o superiori al 6 sono, invece, visualizzati in verde. Le valutazioni insufficienti (3/4: grave insufficienza, 5: lieve insufficienza) sono integrate da commenti inseriti nel campo "Note famiglia".

Il voto 2 viene assegnato agli studenti per i quali, pur sottoposti ad una verifica sommativa, scritta, orale o pratica, non sia possibile esprimere una valutazione (compito lasciato in bianco, assenza di contenuti, compito palesemente copiato o altre situazioni affini).

### LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La **valutazione del comportamento** fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello 'statuto delle studentesse e degli studenti', dal 'Patto educativo di corresponsabilità', firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola.

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio periodico e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa o in modalità di didattica a distanza.

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

La proposta di voto per ciascuno studente è presentata in sede di scrutinio periodico e finale da parte del coordinatore di classe, sulla base della media sui seguenti parametri:

- Rispetto delle regole, degli altri e dei beni comuni
- Attenzione e Partecipazione
- Puntualità e rispetto delle scadenze
- Frequenza
- Puntualità nell'ingresso a scuola
- Penalità in presenza di provvedimenti disciplinari

Al sensi dell'art. 7 co. 1-bis del DPR 22 giugno 2009, n. 122 - introdotto dall'art. 1 co. 1 lettera d) punto 2) del DPR 135/25, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

#### **Voto di comportamento pari a sei decimi nello scrutinio finale**

Nel caso in cui lo studente abbia riportato una **valutazione pari a sei decimi** nello **scrutinio finale**, il Consiglio di classe:

1. per le **classi intermedie**, ai sensi dell'art. 7 co. 2-ter del DPR 22 giugno 2009, n. 122 - introdotto dall'art. 1 co. 1 lettera d) punto 4) del DPR 135/25, **sospende il giudizio** e rinvia lo studente e la studentessa che sosterrà un colloquio a fine agosto con un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. **La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione della studentessa e dello studente alla classe successiva.**
2. per la **classe quinta**, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, **assegna un elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'Esame di Maturità.

### **Voto di comportamento inferiore a sei decimi nello scrutinio periodico e finale**

Per quanto riguarda gli studenti che riportano un voto di comportamento **inferiore a sei decimi**, ai sensi dell'art. 7 co. 2 e 2-bis del DPR 22 giugno 2009, n. 122 - introdotti dall'art. 1 co. 1 lettera d) punti 3) e 4) del DPR 135/25, occorre distinguere fra **scrutinio periodico** e **scrutinio finale**:

**Scrutinio periodico:** il Consiglio di Classe delibera a carico dello studente e della studentessa in coinvolgimento in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

**Scrutinio finale:** La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione dello studente e della studentessa alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 - introdotto dall'art. 1 co. 1 lettera d) punto 3) del DPR 135/25, Il Consiglio di Classe delibera la valutazione inferiore sei decimi:

- quando allo studente e alla studentessa, nel corso dell'anno scolastico, sia stata irrogata una **sanzione dell'allontanamento dalle lezioni** in relazione ai casi specificamente previsti dall'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/1998 e DPR 134/2025)
- o anche quando lo studente o la studentessa si siano resi responsabili di comportamenti gravi e reiterati o abbiano commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

### **Valutazione del comportamento e credito scolastico**

Per le classi del triennio il voto di comportamento concorre all'attribuzione del credito scolastico: per l'accesso al punteggio massimo della banda è richiesta una valutazione non inferiore a 9/10.

La griglia di valutazione del comportamento è allegata al presente regolamento.

### **Criteria per lo svolgimento delle valutazioni periodiche e finali**

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione delle valutazioni periodiche e finali:

Le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base delle verifiche relative alle UDA programmate e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte dell'alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate e dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati; **il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto-giudizio. La relativa griglia è allegata al presente regolamento.**

### **Ammissione alla classe successiva**

Lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, *consegue una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sette decimi.*

### **Non ammissione alla classe successiva**

Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la sospensione del giudizio in quanto il CdC ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere entro il termine dell'anno scolastico il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto/apprendimento propri delle discipline su cui sono state accertate le insufficienze. **Non più del 50% di gravi insufficienze nelle discipline del piano di studi.**

### **Sospensione del giudizio**

Nel rispetto dell'art. 4 co. 6 del DPR 122/2009, della Legge 150/2024 e del DPR 135/2025 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline, sottolineando preliminarmente che:

- il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- il voto quattro è considerato come insufficienza grave in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi in quanto queste valutazioni evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi.

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di non più di **tre discipline** con valutazione gravemente insufficiente e di una valutazione del **comportamento pari a sei decimi** (cfr. Paragrafo "La valutazione del comportamento").

I consigli di classe, a fronte di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai suddetti parametri in favore degli studenti, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di recupero a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale, fermo restando l'obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche programmate dalla scuola entro il mese di agosto.

### **Validità dell'anno scolastico**

Sulla base degli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti, annualmente delibera i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Sia l'articolo 2, comma 10, che l'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

### **DEFINIZIONI**

**Valutazione periodica:** La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di scuola.

**Valutazione finale:** Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi. Per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che frequentano l'istruzione familiare, si applicano disposizioni specifiche.

L'ammissione degli studenti alla valutazione finale e agli Esami di Stato è legata alla frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale personalizzato, entro le deroghe definite dal Collegio dei docenti.

**La valutazione FINALE tiene conto degli esiti delle valutazioni sommative (media dei voti), della completezza della valutazione sommativa, del percorso di crescita, della partecipazione e interesse per la specifica disciplina.**

### **Conoscenze, abilità e competenze.**

Si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 «Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

- **Conoscenze:** indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

- **Abilità:** indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- **Competenze:** indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia».